

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIGURELLI, DE ZULUETA, SALVI, ELIA, SEMENZATO, MARINO, DI PIETRO, MIGONE, ANGIUS, D'ALESSANDRO PRISCO, ROBOL, BARBIERI, PARDINI, DE GUIDI, GUERZONI, CARPINELLI, MICELE, PETTINATO, VERALDI, BARRILE, BERTONI, BONAVITA, CALVI, CAMERINI, CORRAO, DIANA Lorenzo, DONISE, FERRANTE, GIARETTA, LARIZZA, LAURICELLA, LO CURZIO, LOMBARDI SATRIANI, MONTAGNINO, NIEDDU, OCCHIPINTI, PASQUINI, PELELLA, PETRUCCI, RUSSO, SCIVOLETTO e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1998

Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. - La lotta contro la mafia e la criminalità organizzata richiede cooperazione internazionale, coordinamento degli interventi tra gli Stati, rafforzamento degli strumenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Cooperazione e coordinamento internazionale delle iniziative contro la mafia devono diventare più forti della cooperazione e del coordinamento internazionale tra le organizzazioni criminali. Per come questo imperativo è imposto dalle dimensioni e dalla qualità delle minacce alle quali le economie legali, i mercati, le istituzioni, sono esposte a causa del movimento e della riproduzione dei capitali criminali, sempre più forte e diffusa si fa la consapevolezza della necessità di rafforzare gli organismi internazionali preposti alla lotta contro la criminalità organizzata. Tra questi organismi un ruolo particolarmente importante ha assunto l'*Office for Drug Control and Crime Prevention* dell'ONU, creato nel 1997, che ha sede in Vienna e comprende il Programma per il controllo internazionale delle droghe (*United Nation Drug Control Program-UNDCP*) e il Centro per la prevenzione del crimine internazionale (*Center for International Crime Prevention-CICP*).

Si propone con questo disegno di legge di dare un contributo più forte alla cooperazione internazionale e di realizzare l'obbligo di rafforzare le iniziative dell'ONU di prevenzione e di repressione del crimine destinando all'*Office for Drug Control and Crime Prevention* una quota del valore dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Analogo obiettivo si pone una proposta di legge già presentata alla Camera dei deputati.

Con l'articolo 1 si stabiliscono le finalità generali cui è ispirato il progetto e l'impegno dello Stato italiano non solo a contri-

buire all'azione dell'ONU ma anche a stimolare gli altri Stati a dare agli stessi organismi delle Nazioni Unite analogo sostegno. La definizione di «beni» proposta nell'articolo 2 è assunta dalla Convenzione di Vienna del 1988, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 5 novembre 1990, n. 328. Tale definizione ricorre anche nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla confisca e il riciclaggio dei proventi del crimine n. 141 dell'8 novembre 1990, ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328. E ricorre, infine, nella direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

La definizione di «confisca» è anch'essa contenuta nelle convenzioni sopra citate, e viene nel presente disegno di legge riferita non solo all'articolo 240 del codice penale che disciplina in via generale la confisca, ma anche alla legge 8 agosto 1994, n. 501, che ha introdotto un regime particolare di confisca obbligatoria nei casi di condanna, o di applicazione della pena, in base all'articolo 444 del codice di procedura penale, per associazione mafiosa e per gravi delitti, essenzialmente riferibili alla criminalità organizzata, quali, ad esempio, riciclaggio, contrabbando, traffico degli stupefacenti, sequestri di persona a scopo di estorsione, usura, estorsione. È stato anche richiamato il regime della confisca nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali quale è disciplinato dagli articoli 2-ter e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, «disposizioni contro la mafia», e successive modificazioni.

Si propone, con l'articolo 3 di quantificare nella misura del 25 per cento la parte del valore complessivo dei beni oggetto di con-

fisca, o dei fondi realizzati o realizzabili dalla loro vendita, che deve essere devoluta all'ONU - *Office for Drug Control and Crime Prevention* per la realizzazione delle sue finalità istituzionali.

La determinazione annuale della parte dei beni o dei proventi della loro vendita da destinare all'ONU è, con l'articolo 4, affidata al Ministro dell'interno di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Si propone, infine, con l'articolo 5, di armonizzare la disciplina della destinazione di una quota dei beni confiscati alla cooperazione internazionale con la integrazione della normativa antimafia di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 109. In questo senso appare importante, ad avviso dei proponenti, che dai comuni, destinatari di una parte dei valori confiscati, oltre al contributo indiretto ai sensi dell'articolo 3, provenga, inoltre, un sostegno all'attività e al successo delle iniziative degli organismi dell'ONU.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità generali)

1. Nell'attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 e ratificata ai sensi della legge 5 novembre 1990, n. 328, lo Stato si impegna a contribuire, anche con risorse finanziarie, alla realizzazione delle iniziative e al funzionamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite - *Office for Drug Control and Crime Prevention*, e a stimolare analoghe forme di sostegno da parte degli altri Stati.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per «beni» si intendono quelli indicati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 e ratificata ai sensi della legge 5 novembre 1990 n. 328, e, precisamente tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali averi o dei diritti relativi; per «confisca» s'intende la privazione permanente di beni e profitti, di provenienza delittuosa, per ordine del giudice, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Destinazione dei beni confiscati)

1. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - *Office for Drug Control and Crime Prevention*, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 4.

(Versamento all'ONU)

1. L'importo complessivo della parte del valore dei beni e dei proventi della loro vendita, destinata all'ONU - *Office for Drug Control and Crime Prevention*, ai sensi dell'articolo 3, è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il versamento all'ONU - *Office for Drug Control and Crime Prevention* dell'importo spettante ai sensi del comma 1 è disposto nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui al medesimo comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(Integrazioni alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Al comma 1 dell'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, dopo le parole: «La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati» sono inserite le seguenti parole: «, detratta la quota di valore da destinare all'ONU - *Office for Drug Control and Crime Prevention*,».

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, dopo le parole: «L'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies* versa all'ufficio del registro» sono inserite le seguenti: «, detratta la quota di valore da destinare all'ONU - *Office for Drug Control and Crime Prevention*,».

